

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 23 agosto 2006, n. 4948

Conferma T.A.R. Lazio – Il Sezione ter, 7 settembre 2005, n. 6608.

Ai sensi dell'art. 58, c. 4, del t.u. 267/2000 è nulla l'elezione di un candidato che si trova nelle condizioni di incandidabilità elencate al comma 1 del medesimo articolo. La sanzione di nullità travolge la sola elezione del candidato che si trova in condizione di incandidabilità (e anche di ineleggibilità) e non produce ulteriori conseguenze invalidanti sulle operazioni elettorali.

Nel caso di elezioni provinciali i voti espressi unicamente per il candidato alla carica di consigliere in condizione di incandidabilità legittimamente sono computati a favore del candidato presidente a questi collegato.

Omissis.

5.2. Orbene, in tema di elezioni negli enti locali, è nulla – a norma dell'art. 58, comma 4, del suddetto d. lgs. – “l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni” di incandidabilità enunciate nel comma 1 dello stesso articolo.

Si tratta di cause ostative alla candidatura – come recita la rubrica della norma – tutte collegate a condanne per reati specificamente definiti od a pene superiori ad un certo limite od a misure di prevenzione per appartenenza a determinate associazioni per delinquere.

5.3. Ogni altra ipotesi – sia di ineleggibilità, ex artt. 60 e 61 del d. lgs. In questione, sia di incompatibilità, ex artt. 63 e ss. – non comporta nullità dell'elezione o della nomina.

Invero, il precedente art. 41 stabilisce espressamente che il consiglio, comunale o provinciale, nella prima seduta e “prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto”, esamini “la condizione degli eletti a norma del capo II” del titolo III. In quel capo sono ricompresi gli artt. da 55 a 70, nei quali sono inclusi quelli ora esaminati in tema di ineleggibilità, che qui interessa specificamente.

E, aggiunge l'art. 41 che lo scopo dell'esame è quello di “dichiarare la ineleggibilità di essi” eletti, “quando sussista alcuna delle cause ivi previste”, vale a dire alcuna delle cause, per quel che qui interessa, di ineleggibilità. Perciò anche quella riferibile al candidato controinteressato, consistente nell'esser dipendente della Provincia, senza che qui occorra stabilire se la posizione di fuori ruolo assuma una qualche rilevanza (come quella di collocamento in aspettativa non retribuita: art. 60 citato, comma 3).

Per tutti i casi in discussione, è prescritta la procedura di contestazione nei modi regolati dall'art. 69. Si tratta di un preciso rinvio, stabilito nell'art. 41, per il momento della verifica delle condizioni di ineleggibilità.

5.4. Nessuna nullità dei voti espressi verso il candidato ineleggibile è dunque stabilita dalla legge. E meno ancora con riguardo alle connesse espressioni di voto di lista o per il candidato sindaco o presidente.

In conseguenza di ciò, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha escluso che, in caso di ineleggibilità (V Sezione n. 3338 del 15 giugno 2000) o in caso di incandidabilità (V Sezione n. 2333 del 2 maggio 2002) di consiglieri, si dia luogo ad annullamento delle operazioni elettorali. Si procede, invece, alla surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile. Anche in quest'ultimo caso, la sanzione di nullità è stabilita soltanto per l'elezione del candidato (cit. n. 2333 del 2002), senza conseguenze invalidanti ulteriori. E la riprova del limitato effetto della ineleggibilità – nel caso che qui interessa – è che è dato allo stesso organo eletto il potere di decidere su tale condizione. Il che postula la validità della sua costituzione, con inconfigurabilità della nullità di qualsiasi operazione elettorale intervenuta.

6. Con un secondo motivo, il ricorrente segnala la necessità di far luogo alla verifica delle operazioni elettorali compiute nelle ventuno sezioni da lui indicate, ove si condivida la tesi da lui svolta, per conoscere se gli elettori, che hanno espresso i 1436 voti in favore del candidato ineleggibile, si siano anche espressi per il candidato presidente. Se non si sono anche espressi, a dire del ricorrente, non si dovevano computare i voti siffatti in suo favore.

Nei limiti in cui è riproposta la censura non merita adesione, poiché non si è condivisa la tesi di nullità dei voti espressi.

Essa va ritenuta, in ogni caso, infondata, come ha già notato il primo giudice, con argomentazione trascurata in appello.

La regola di interpretazione del voto, nelle elezioni del presidente della provincia, è espressa nell'art. 74, comma 5, del T.U. 267 del 2000. Ivi è stabilito che si può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale – tracciando un

segno sul pertinente contrassegno – o, anche, votare, al contempo, per il candidato presidente e per un candidato consigliere ad esso collegato. “Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia alla carica di presidente della provincia” (citato comma 5, terzo periodo).

Ne segue che, quand’anche tutti i voti contestati col ricorso introduttivo fossero stati espressi unicamente per il candidato consigliere ineleggibile, i voti stessi erano da computare separatamente in favore del candidato presidente della provincia.

Omissis.